



ATTO COSTITUTIVO

17/01/2009 1509 esente

Addì trentuno del mese di gennaio dell'anno 2009 si sono riuniti i signori:

1. Tavella Sofia, nata a Vibo Valentia (VV) il 28 marzo 1975, residente in Roma (RM), Via Piero Carnabuci n. 41 F/A - 00139 Roma (RM), psicologa psicoterapeuta - docente universitaria, C.F. TVLSFO75C68F537S;
2. Crocetti Guido, nato a Civitella del Tronto (TE) il 16 ottobre 1949, residente in Roma (RM), Via S.Pancrazio 13 E - Roma (RM); psicologo psicoterapeuta - docente universitario, C.F. CRCGDU49E07C781B;
3. Guarino Roberto, nato a Napoli il 18 settembre 1952, residente a Vibo Valentia (VV) via D'Annunzio - 89900 Vibo Valentia (VV), educatore, C.F. GRNRRT52P18F839A;
4. Sodi Manlio, nato a Sinalunga (SI) il 22 gennaio 1944, residente in Roma (RM, Piazza Ateneo Salesiano 1 - 00139 Roma (RM), docente universitario, C.F. SDOMNL44A22A468U;
5. Venturiello Michele, nato a Salerno il 7 gennaio 1968, residente a Guidonia Montecelio, Via Ugo Foscolo 28, avvocato, C.F. VNTMHL68A07H703T.

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 Agosto 1991, n. 266. - Legge quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata "Alma Salus" il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Per il primo mandato quinquennale i membri del Consiglio direttivo sono:

1. Tavella Sofia
2. Crocetti Guido
3. Guarino Roberto
4. Sodi Manlio
5. Venturiello Michele

Presidente viene nominato la signora Tavella Sofia.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

1. Tavella Sofia
2. Crocetti Guido
3. Guarino Roberto
4. Sodi Manlio
5. Venturiello Michele

Sofia Tavella
Guido Crocetti
Roberto Guarino
Manlio Sodi
Michele Venturiello

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**Alma Salus**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Roma.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. È fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale utile o avanzo di gestione verrà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

L'assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2. L'Associazione ha per scopo il perseguimento di finalità di utilità sociale, ispirando le proprie scelte di valore alla Costituzione Italiana, alla concezione cristiana della vita e della società.

In particolare, l'Associazione si propone di operare per:

- a) la tutela del diritto alla salute;
- b) il superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno e per il miglioramento della qualità della vita;
- c) la promozione dei diritti della persona.

Per conseguire le suddette finalità, l'Associazione promuove, coordina e realizza specifiche attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- a) affrontare situazioni di bisogno presenti sul territorio e situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, nell'ambito di un nuovo modello di assistenza sanitaria che, ponendo la persona al centro degli interessi di diverse professionalità (mediche, psicologiche, psicoterapeutiche, etiche e spirituali), si "prende cura" della sofferenza psicofisica rispettando la dignità della persona;
- b) realizzare un sistema integrato di interventi domiciliari a carattere socio-sanitario in attuazione a quanto previsto dalla attuale normativa;
- c) promuovere la costituzione di Centri di Accoglienza e di Assistenza per l'ospitalità di malati e familiari di ricoverati al fine di favorire la de-ospedalizzazione ed il trattamento ambulatoriale dei pazienti;
- d) realizzare progetti di formazione del volontario e integrarlo nelle attività assistenziali;



- e) sviluppare la collaborazione ed il collegamento tra gli enti pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale, che erogano assistenza e che promuovono ricerca finalizzata strettamente agli scopi dell'Associazione con particolare riguardo al rapporto già esistente tra Università, Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico e UU.SS.LL;
- f) promuovere la ricerca finalizzata agli scopi dell'Associazione e la divulgazione del materiale acquisito.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo disporrà, quindi, l'iscrizione nel Libro dei Soci.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato all'interessato.



TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Tutte le cariche associative sono elette e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 6

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine, o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'Albo dell'Associazione presso la sede legale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Spetta all'Assemblea:


- a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

6. Fermo restando che il diritto di voto appartiene ad ognuno dei soci, le modalità del suo esercizio sono disciplinati da apposito Regolamento.



Art. 7

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 8

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, eletti fra i soci.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione o cooptando uno dei soci.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopradette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.



3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) nominare tra i suoi componenti il Segretario e il Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale o internazionale;
 - i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
 - l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
 - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 3, comma 3.

PRESIDENTE

Art. 12

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

A. G. Corvelli

VICE PRESIDENTE

Art. 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO

Art. 14

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

TESORIERE

Art. 15

1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione d'intesa con il Presidente.
2. Al Tesoriere compete la cura dei registri contabili, dei beni mobili e immobili,
3. Il Tesoriere predispone il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

1. Ai revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per cinque anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.



TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere predisponde lo schema di bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

TITOLO V

LE CONVENZIONI

Art. 19

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Il presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.



